



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE BASILICATA

Potenza, 23 aprile 2021

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Direttore responsabile - Massimo Calenda
Tel. Direzione 0971-668142; Redazione 0971 668013 - 669185 - 668595
E-mail: bur@regione.basilicata.it - bur@cert.regione.basilicata.it

Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti:

- a) nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.
- b) nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
-

Dal 4 Aprile 2017 la consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) digitale è libera e gratuita per tutti gli utenti.

Sono esenti dal pagamento le inserzioni di avvisi ed atti che si pubblicano nell'interesse esclusivo dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti strumentali regionali, delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) e delle Società ed Agenzie che operano per conto dello Stato, fatta eccezione per la pubblicazione relativa a procedimenti concorsuali dei pubblici appalti.

Il costo per la pubblicazione degli atti degli enti locali, enti strumentali regionali e delle AA.SS.LL., relativamente ai procedimenti concorsuali di pubblici appalti, nonché dei soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 2,00 per ogni rigo o frazione di esso per il testo;

di stabilire che l'importo per la inserzione di tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.. richiesta dai soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 50,00 per ogni pagina o frazione di essa.

L'importo per la inserzione delle derivazioni d'acqua è determinato in € 46,00, così come avviene attualmente;

Nel caso di richiesta di pubblicazione di atti soggetti all'imposta di bollo, che la stessa deve essere assolta da parte dei cittadini e delle imprese nei modi di legge direttamente con l'Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio @e.bollo (di prossima attivazione).

I citati prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisa la necessità;

Le somme dovute alla Regione Basilicata devono essere versate sul conto corrente postale n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.

Le attestazioni dei versamenti relativi all'inserzione nonché all'imposta di bollo se dovuta, devono essere inviate con la specifica della causale contestualmente al testo da pubblicare all'indirizzo di posta certificata: bur@cert.regione.basilicata.it, oppure all'indirizzo mail: bur@regione.basilicata.it. Gli atti dichiarati esenti ai fini dell'imposta di bollo devono indicare nella causale la norma che ne dispone l'esenzione. I testi vanno inoltrati almeno quattro giorni prima delle relative date di pubblicazione.

Speciale

Sommario:

**ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

Ordinanza 23 aprile 2021, n.20

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19..... pag.1

REGIONE BASILICATA

PRESIDENTE DELLA GIUNTA, UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE

Ordinanza 23 aprile 2021, n.20

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

**REGIONE BASILICATA****ORDINANZA N. 20 DEL 23 APRILE 2021**

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da *COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Misure urgenti di contenimento del contagio da *COVID-19*.** -

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”*;

VISTO l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* con il quale si è disposto che: (omissis) *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,*



REGIONE BASILICATA

spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (*Interventi d'urgenza*), si prevede che: *"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";*

VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante *"Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale"*, ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

VISTA dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da *COVID-19* è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia *COVID-19* è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da *COVID-19*, applicabili sull'intero territorio nazionale", concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante "Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020", come richiamato dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;



REGIONE BASILICATA

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

VISTO il decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, art. 1, comma 2.;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021. recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, secondo il Report 49 Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020), secondo i dati relativi alla settimana 12



REGIONE BASILICATA

aprile 2021-18 aprile 2021 aggiornati al 21 aprile 2021, in Regione sono stati accertati 22001 casi totali con una incidenza cumulativa di 3976.65 per 100000 abitanti. I casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 12 aprile 2021-18 aprile 2021 sono stati 1163, con una incidenza di 210.21 per 100000 abitanti ed un Rt pari a 1.15 (CI: 0.9-1.44) medio 14gg. Alla data del 20 aprile 2021 si registrano complessivamente 5863 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 5691 si trovano in isolamento domiciliare, e 172 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 11 ricoverati in terapia intensiva;

VISTI gli articoli 1, “*Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, e 3, “*Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore*” del decreto-legge 22 aprile 2021, nr. 52;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. A decorrere dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021 è disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo i criteri riportati al successivo comma 3 del presente articolo.
2. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 14 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, nonché dell'Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”.
3. Devono essere garantiti i servizi di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio con gli Enti affidanti competenti attualmente in esecuzione, per il cui esercizio deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al cinquanta per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.



REGIONE BASILICATA

In particolare:

a) i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, opportunamente adattati anche in relazione alla effettiva pianificazione produttiva della FCA di San Nicola di Melfi, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Il COTRAB è tenuto altresì a garantire, con le stesse modalità, i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione riportati di seguito:

- Linea Ferrandina - Pisticci - Viggiano Zona Industriale;
- Linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
- Corse automobilistiche Avigliano - San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano e ritorno;
- Corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
- Linea Potenza - Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza- Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa;

b) a far data dal 26 aprile 2021, ripresa delle attività didattiche in presenza negli istituti scolastici secondari superiori nella percentuale del 75% secondo le modalità stabilite dalla presente Ordinanza, e fino alla chiusura delle attività scolastiche, il COTRAB, la Società ferroviarie Ferrovie Appulo Lucane srl (FAL srl), Trenitalia SpA e i Gestori dei servizi comunali sono obbligati a svolgere i servizi di TPL scolastici di cui ai contratti di servizio in esecuzione e i potenziamenti dei servizi, già istituiti, di cui ai documenti operativi dei Prefetti di Potenza e di Matera definiti in data 26.01.2021 ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nel numero e come previsto dalla DGR n. 40 del 28 gennaio 2021 relativi alla ipotesi di didattica in presenza al 50%. Le ulteriori corse di potenziamento scolastiche saranno progressivamente attivate, sulla base delle disponibilità di mezzi reperibili sul mercato e comunque in base alle effettive necessità riscontrabili dai dati di monitoraggio delle frequentazioni registrate, sino al raggiungimento, per quanto possibile, del numero massimo di corse aggiuntive previste negli allegati A e B della DGR 40/2021 per l'ipotesi di didattica in presenza al 75%. Per l'istituzione di tali ulteriori corse di potenziamento le Province per i servizi scolastici provinciali e il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità per le corse di potenziamento dei servizi esercitati da FAL srl, procedono mediante affidamento diretto e/o mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio ad operatori economici esterni al Cotrab e a FAL srl, esercenti servizio di trasporto noleggio con conducente di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Tutte le corse sia quelle ordinarie sia quelle di potenziamento devono essere svolte tenendo conto di un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi;

c) tutti gli altri servizi, devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi;



REGIONE BASILICATA

d) tutti i potenziamenti dei servizi di TPL devono essere effettuati in modo puntuale e i Gestori dei servizi di TPL procedono all'utilizzo di autobus nella disponibilità delle stesse aziende, anche adibiti a noleggio, attuando perentoriamente quanto stabilito dalla DGR n. 40 del 28.01.2021.

4. Al fine dell'applicazione omogenea delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza e degli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.

5. Il COTRAB e gli operatori economici affidatari delle corse di potenziamento di cui al comma 3 lettera b), devono obbligatoriamente trasmettere, con cadenza settimanale, alle Province, Enti affidanti competenti e titolari dei contratti di servizio attualmente in esecuzione, ed alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, il programma dei servizi di potenziamento effettuati, con la rendicontazione analitica delle corse potenziate con relative percorrenze svolte, orari di effettuazione, corrispondenti oneri, attestazione del riempimento che le stesse linee avevano nel periodo antecedente al COVID-19, nonché i dati di monitoraggio sul riempimento delle corse effettuate. La mancata trasmissione dei dati di frequentazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative nella misura massima di cui alle disposizioni finali della presente ordinanza da parte delle Province o della Regione per i servizi di rispettiva competenza.

6. Le Province tramite i propri uffici preposti, devono:

- sottoscrivere con il Cotrab gli atti negoziali aggiuntivi finalizzati alla liquidazione dei corrispettivi connessi ai servizi di potenziamento di cui alla DGR n.40 del 28 gennaio 2021, come da schema tipo approvato con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale. In ogni caso, nelle more e/o in assenza della sottoscrizione degli atti negoziali, il Cotrab è obbligato comunque a garantire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza l'effettuazione dei servizi di potenziamento scolastici di cui alla DGR n.40 del 28 2021 così come riportato al precedente comma 3, lettera b);

- richiedere al COTRAB la tempestiva trasmissione dei programmi di esercizio e di potenziamento attuati, nonché i dati di monitoraggio delle frequentazioni e procedere ad effettuare le relative verifiche degli stessi, applicando sia nel caso di inadempienza allo svolgimento dei servizi sia di mancata trasmissione dei dati di monitoraggio le sanzioni amministrative nella misura massima di cui alle disposizioni finali della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

- proporre e organizzare, coordinandosi con la Regione, e con particolare riferimento ai servizi operai e ai servizi scolastici, le eventuali variazioni dei programmi di potenziamento in relazione all'evoluzione della domanda di trasporto, che le Province devono acquisire e valutare di concerto rispettivamente con lo stabilimento FCA di San Nicola di Melfi per i servizi operai e con l'Ufficio Scolastico Regionale per i servizi scolastici;

- impartire tutte le disposizioni autorizzative al COTRAB affinché sia garantito l'esercizio di tutte le citate corse di potenziamento dei servizi di TPL, come disposto dalla presente Ordinanza.



REGIONE BASILICATA

- procedere per l'istituzione delle ulteriori corse di potenziamento con affidamento diretto e/o mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio ad operatori economici esterni al Cotrab esercenti il servizio di trasporto noleggio con conducente di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

- rilasciare tempestivamente le autorizzazioni richieste dalle aziende del COTRAB e dalle aziende esterne per l'impiego di autobus da noleggio per l'esercizio di servizi di potenziamento del TPL previsti;

- verificare se le aziende da noleggio esterne affidatarie di servizi di TPL debbano procedere ad acquisire dai competenti Uffici della Motorizzazione Civile le autorizzazioni necessarie all'impiego dei mezzi su linee di TPL;

Le amministrazioni provinciali svolgono altresì i necessari controlli, verificando puntualmente l'effettivo affollamento sulle linee di TPL di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali di concerto con le amministrazioni comunali interessate, trasmettendone le risultanze alla Regione.

7. Le Società Trenitalia SpA e Ferrovie Appulo Lucane srl svolgono tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, garantendo il rispetto delle misure specifiche per il settore del trasporto pubblico locale di cui agli Allegati 14 e 15 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico" e potenziando i servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Per i servizi di TPL esercitati su ferro deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei treni pari al 50% dei posti omologati, con l'occupazione prioritaria dei posti a sedere.

8. La società Trenitalia SpA Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane srl, per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, trasmettono con cadenza settimanale alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata secondo i criteri di cui ai precedenti commi 3 e 7, il programma dei servizi di potenziamento effettuati, con la rendicontazione analitica delle corse potenziate con relative percorrenze svolte, orari di effettuazione, corrispondenti oneri, attestazione del riempimento che le stesse linee avevano nel periodo antecedente al COVID-19, nonché i dati di monitoraggio sul riempimento delle corse effettuate. La mancata trasmissione dei dati di frequentazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative nella misura massima di cui alle disposizioni finali della presente ordinanza da parte della Regione.

9. Agli oneri conseguenti all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi al potenziamento delle corse di cui ai commi 3 e 7 del presente articolo, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 22-ter della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 e delle risorse di cui all'art. 1, comma 816 della Legge di Bilancio dello Stato 30 dicembre 2020, n. 178 e sulla base delle disponibilità del bilancio regionale come stabilito dalla DGR n. 6 del 26.01.2021 sul bilancio regionale.

10. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, tutte le aziende esercenti servizi di TPL automobilistico e ferroviario sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono



REGIONE BASILICATA

svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive amministrazioni titolari dei contratti di servizio.

11. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza, attuando, laddove applicabile, gli adempimenti di cui alla DGR n. 40 del 28.01.2021, tenendo conto della organizzazione della didattica in presenza degli istituti secondari superiori pari al 50% e impartendo le doverose disposizioni ai gestori dei servizi affinché sui mezzi di Tpl urbano sia rispettato un coefficiente di riempimento complessivo (posti a sedere + posti in piedi) che non superi il 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.

Le amministrazioni comunali svolgono altresì i necessari controlli riscontrando, mediante opportune verifiche, l'effettivo affollamento sulle linee di trasporto pubblico locale di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e dei relativi allegati.

2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all'ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 26 aprile 2021 per quanto disposto e sono efficaci fino al 31 luglio 2021, fatte salve le disposizioni relative al trasporto pubblico locale scolastico di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della presente Ordinanza, che avranno efficacia fino alla chiusura delle attività dell'anno scolastico in corso. Sono altresì fatte salve ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in



REGIONE BASILICATA

relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 23 aprile 2021

BARDI

